



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Milano 21.7.2020

Il Presidente dr. Anna Cattaneo

Richiamata la normativa emergenziale volta a contrastare l'emergenza epidemiologica,

Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 30.6.2020 n. 87 che ha riaffermato in linea generale che l'osservanza delle disposizioni cautelative per il contenimento della virosi Covid-19 seguita a costituire condizione per lo svolgimento dell'attività di udienza e deve armonizzarsi con le regole della ordinaria trattazione dell'attività giudiziaria,

Letto l'art. 221 della legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, in parte sostitutivo dell'art. 83 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche con Legge 27/2020, che ha nuovamente previsto la trattazione cartolare e da remoto delle udienze civili fino al 31.10.2020,

Rilevato che la nuova normativa consente di proseguire nella celebrazione delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità "virtuale" senza la comparizione delle parti,

Ritenuto pertanto che la trattazione virtuale risponde alle esigenze di tutela del diritto alla salute delle persone e dell'interesse pubblico al contenimento della epidemia in uno con il diritto dei coniugi ad addivenire celermente ad una pronuncia di separazione e di divorzio e con le esigenze di tutela della famiglia,

Considerato che il pericolo di assembramento sia nei corridoi del Palazzo di giustizia di via San Barnaba sia nelle aule di udienza, difficilmente sarebbe contenibile con la modalità della udienza in presenza considerato il gran numero

delle cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto che la sezione tratta annualmente,

Dato atto che l'esperienza delle udienze virtuali, in essere dal 15.5.2020, è stata assolutamente positiva ed ha trovato la completa adesione del Foro di Milano e delle associazioni di avvocati che operano nell'ambito del diritto di famiglia, oltre che la collaborazione da parte del Consiglio dell'Ordine di Milano,

Ritenuto che, alla luce delle suddette considerazioni, la presenza delle parti alla udienza, in questa particolare fase emergenziale, non sia condizione assolutamente necessaria e possa essere sostituita da una dichiarazione dalle stesse sottoscritta,

Vista l'autorizzazione del Presidente del Tribunale in data odierna,

Ritenuto che le modalità della udienza virtuale siano compatibili solo allorché le parti siano costituite con almeno un difensore e che le separazioni consensuali nelle quali una od entrambe le parti non siano munite di difensore dovranno essere celebrate in presenza,

DISPONE

Separazioni Consensuali

Quanto ai ricorsi per separazione consensuale, che devono essere depositati esclusivamente in via telematica, i difensori devono depositare a mezzo PCT, oltre al ricorso, la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine di Milano.

I difensori devono depositare a mezzo PCT, congiuntamente al ricorso, anche il verbale dell'udienza ex art. 711 c.p.c. integralmente compilato e la bozza del decreto di omologa (inserendo in questa la data del verbale di udienza ed il nome delle parti), come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Milano.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020, ancora in vigore.

Il Presidente ed i Presidenti delegati provvederanno a fissare una data di udienza “virtuale” che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui sopra, per dare atto delle attività svolte, per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice.

In caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, il difensore dovrà, entro cinque giorni prima dall'udienza “virtuale” fissata, inviare a mezzo PCT dichiarazione di rinuncia.

Ciascuna delle parti può depositare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, il giudice allora provvederà a fissare udienza in presenza compatibilmente con il calendario di udienza e con la necessità del distanziamento sociale.

Il Presidente f.f. assegnatario del fascicolo sottoscriverà il verbale della “udienza virtuale” ex art. 711 c.p.c. depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per l'omologa.

Il Collegio pronuncerà il decreto di omologa che verrà comunicato dalla Cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori.

Divorzi su domanda congiunta

Quanto ai ricorsi per divorzio congiunto, che devono essere depositati esclusivamente in via telematica, i difensori devono depositare a mezzo PCT, oltre al ricorso, la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza, come da modello reperibile sul sito del Consiglio dell'Ordine di Milano.

I difensori inoltre dovranno depositare a mezzo PCT congiuntamente al ricorso, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, anche il verbale della udienza virtuale di divorzio congiunto ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni integralmente compilato come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Milano e la bozza della sentenza di divorzio come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Milano.

Gli avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020, ancora in vigore.

I Presidenti dei collegi provvederanno a fissare una data di udienza “virtuale” che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incumbenti di deposito di cui sopra, per dare atto delle attività svolte, per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice.

Ciascuna delle parti può depositare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, il giudice allora provvederà a fissare

udienza in presenza compatibilmente con il calendario di udienza e con la necessità del distanziamento sociale.

Il Presidente del collegio sottoscriverà il verbale di “udienza virtuale” ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per la decisione.

Il Collegio pronuncerà sentenza che verrà comunicata dalla cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 4 comma 8 e 16 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l’interesse dei figli minori.

In via generale

Le schede Istat verranno compilate dai difensori (anche nello spazio dedicato all’Ufficio giudiziario) ed allegate a mezzo PCT al ricorso introduttivo. Si invitano i difensori ad indicare sul margine della prima pagina della scheda ISTAT la data della udienza ed il nome del Presidente f.f. o del giudice relatore.

I difensori dovranno depositare a mezzo PCT prova del pagamento del contributo unificato, anche nel caso di trasformazione del rito.

Il Consiglio dell’Ordine ha dichiarato di aver riattivato il personale per consentire il servizio, già in funzione da tempo, di scannerizzazione dei decreti di omologa e delle sentenze di divorzio congiunto al fine di consentirne l’inserimento in SICID e di abilitare i difensori ad estrarne copia conforme, fatte salve le determinazioni del dirigente amministrativo sulla allocazione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio dell’Ordine. Il suddetto personale provvederà anche a stampare le schede Istat.

Saranno pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione alla udienza ex art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso per le separazioni consensuali, ed i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza per il divorzio congiunto.

Il presente provvedimento ed i suoi allegati, come di seguito indicati, verranno pubblicati sul sito del Tribunale di Milano ed anche sul sito del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Il Presidente

dr. Anna Cattaneo

Si allegano:

- 1) modello verbale art. 711 c.p.c. con figli minori
- 2) modello verbale art. 711 c.p.c. senza figli minori
- 3) modello verbale udienza camerale di divorzio ex art. 4 comma 16 Legge 898/70
- 4) modello bozza di sentenza di divorzio congiunto con figli minori
- 5) modello bozza di sentenza di divorzio congiunto senza figli minori